



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE
IMPORTO CONTRATTUALE
IMPORTO € 8.333,33 (oltre I. V. A.)

CAPITOLATO D'ONERI

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di “ Vestiario per la Polizia Municipale” .

Le indicazioni del presente capitolato d'oneri e dell'allegato tecnico ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le condizioni di esecuzione.

ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo della fornitura di che trattasi ammonta ad € 8.333,33 IVA esclusa.

ART.3-CONDIZIONI DI APPALTO E MODALITA DI FORNITURA

Con l'accettazione della fornitura, l'appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione della stessa secondo i migliori precetti e con i più aggiornati sistemi ed in particolare:

-a) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni generali e particolari del presente capitolato e del bando, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni stabilite e che possono influire sulla consegna della fornitura, e di avere giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta proposta.

-b) di essere a conoscenza dei luoghi di consegna e delle condizioni di scarico e consegna della fornitura presso il comando di Polizia Municipale..

-c) che sono a carico della ditta tutte le spese di trasporto, imballo, mano d'opera per carico, scarico, accatastamento ed ogni altro onere occorrente e necessario per effettuare la fornitura nei modi e nei termini stabiliti nel presente capitolato e nel bando.

-d) che sarà a carico ed a spese del fornitore il ritiro della merce non ritenuta idonea e/o conforme a quella richiesta.

Il fornitore non potrà quindi eccepire durante la esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati per richiedere maggiori compensi oltre a quelli contrattualmente stabiliti, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si rifecono a condizioni soggette a revisione.

ART.4 - VARIAZIONE ALLA FORNITURA

L'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare del funzionario comunale responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese del fornitore, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'amministrazione appaltante.

ART.5 - ECCEZIONI DEL FORNITORE

Nel caso che il fornitore ritenga che le disposizioni impartite dal funzionario siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione della fornitura siano più gravosi di quelli previsti nel presente capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine con il quale tali forniture siano disposte.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

ART.6 - OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, la esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, alla osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Legge 20.3.1865, n.2248, all f;
- b) Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudo e dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25.5.1895, n.350;
- c) Regolamento per l'amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827;
- d) Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16.7.1962 n.1063;
- e) Legge regionale 12 gennaio 1993, n.10 e successive modifiche e integrazioni.

ART.7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresì parte integrante del contratto di fornitura, oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato, anche i seguenti documenti:

- a) - le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate alla data di esecuzione del contratto;
- b) - i regolamenti comunali vigenti;

ART.8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, e in ogni caso, all'accettazione della fornitura, la Ditta procederà al versamento della cauzione definitiva con le modalità previste dall'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

ART.9 - CONTRATTO – VISITE DI PROVA – MODALITA' DI CONSEGNA - DURATA DELLA FORNITURA - PENALE

Contratto: l'Appaltatore resta obbligato alla stipula del contratto di appalto a semplice richiesta del Comune appaltante.

Visite di prova : La ditta effettuerà, presso i locali del Comando di Polizia Municipale , sito in Ribera via Brunelleschi n.2, le operazioni di rilevamento delle taglie e le successive vestizioni di prova.

Consegna: La consegna dei capi sarà effettuata nelle mani del personale assegnatario presso la sede del Comando di Polizia Municipale con l'obbligo di raggruppare e/o classificare con nome e cognome dell'assegnatario ogni singolo capo da consegnare.

La consegna dovrà avvenire presso il comando di Polizia Municipale entro 60 giorni complessivi dalla stipula del contratto, fatta eccezione per le giacche impermeabili e per i maglioni che dovranno essere consegnati entro 15 giorni dalla stipula del contratto. La fornitura si intende consegnata solo se rispondente sia alle caratteristiche prescritte sia alle quantità ordinate, accertate in contraddittorio con il personale dell'ente preposto al servizio. Nel caso venisse riscontrata merce non ritenuta idonea e/o conforme alla richiesta da ditta provvederà immediatamente a sue spese al ritiro della merce contestata.

Durata dell'appalto: fino ad esaurimento dell'importo contrattuale pari ad € 8.333,33 iva esclusa.

Penale: Qualora la fornitura non fosse approntata o consegnata in tutto o in parte, entro i termini sopra indicati, il Comune avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, ad applicare una penale di €50,00 per ogni giorno di ritardo, ovvero di risolvere il contratto di fornitura senza bisogno di pronuncia di magistrato, ma per il semplice decorso del termine, incamerando a titolo di penale la cauzione prestata e salvo il maggiore danno che resterà a carico della ditta.

ART.10 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà, previo accertamento della regolarità della fornitura, e presentazione delle fatture, secondo le modalità della legislazione vigente.

ART.11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO - DIVIETO DI CESSIONI E PROCURE

E' fatto espresso divieto al fornitore di cedere o di subappaltare i tutto o in parte le forniture, sotto pena di immediata rescissione del contratto, a meno che non intervenga da parte dell'Amministrazione una specifica autorizzazione scritta. In questo caso l'appaltatore resterà ugualmente, di fronte all'Amministrazione, il solo ed unico responsabile della forniture subappaltate.

ART.12 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del presente capitolato, si intendono accettati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo della fornitura ed indipendenti da qualsiasi volontà. La ditta pertanto ha l'obbligo di condurre a termine la fornitura, anche se durante il corso della stessa dovesse intervenire variazione di prezzi di tutta o di parte della fornitura.

ART.13 -ESECUZIONE D'UFFICIO _ RESCSSIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi previsti espressamente dal presente capitolato e/o contemplati dalle norme vigenti in materia, l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di procedere alla esecuzione d'ufficio o alla rescissione del contratto.

Per l' esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi alla ditta, di quelle depositate a garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito della stessa indipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese si riterrà a carico della ditta che dovrà immediatamente rifonderle.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero contestazioni fra l'Amministrazione comunale e il fornitore si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma di regolamento. Ove ciò non risultasse possibile e salvo il disposto dell'art.47 del Capitolato Generale, tutte le controversie sorte sia durante la esecuzione, che al termine del contratto, quale che fosse la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente.